

Rassegna stampa del

21 Luglio 2014



Risanamento. La Conferenza di servizi deve approvare il piano presentato dal privato entro 90 giorni

Bonifiche in tempi ridotti

Il Dl 91/2014 semplifica la procedura per il proprietario dell'area

PAGINA A CURA DI
Federico Vanetti

■ Bonifiche più veloci e più semplici. Questo l'obiettivo del decreto legge «competitività e ambiente» in vigore dal 24 giugno scorso. Il Dl 91/2014 integra, infatti, il Dlgs 152/2006 con un nuovo articolo (articolo 242-bis) dedicato espressamente alla procedure semplificate di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.

La novità più rilevante riguarda sicuramente l'inversione degli schemi procedurali ordinari. In caso di bonifica di un sito contaminato, il soggetto interessato, volendo procedere in modo celere al recupero ambientale della propria area, potrà direttamente presentare agli enti un progetto di intervento volto a raggiungere i valori tabellari di legge (Csc) riferiti alla specifica destinazione d'uso del sito.

Non sarà più necessario, quindi, «caratterizzare» preliminarmente il sito sotto il controllo delle autorità, ma l'operatore potrà raccogliere in modo autonomo e sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie per predisporre il progetto di bonifica (anche mediante indagini private).

La «caratterizzazione» del sito in contraddittorio con l'Arpa, invece, sarà eseguita solo dopo il completamento dell'intervento per verificare il raggiungimento degli obiettivi. La validazione della stessa Arpa, dunque, costituirà certificazione di avvenuta bonifica.

Se gli obiettivi non vengono raggiunti, l'operatore dovrà integrare il progetto eseguito, il quale, tuttavia, verrà istruito secondo le procedure ordinarie, uscendo così dalla procedura

semplificata.

Sarà quindi interesse degli operatori privati raccogliere ogni informazione utile al fine di progettare interventi efficaci e completi, così da evitare contaminazioni residuali e un allungamento della bonifica dell'area.

La nuova disposizione, inoltre, impone specifici termini entro cui deve essere svolta la procedura. La Regione (o i Comuni delegati a loro favore) dovrà convocare la conferenza di servizi per valutare il progetto di bonifica entro 30 giorni dalla sua ricezione e il progetto dovrà essere approvato nei suc-

UN PASSAGGIO IN MENO

Analisi e controlli preventivi possono essere svolti dal soggetto interessato senza coinvolgere l'Arpa o altre istituzioni

cessivi 90 giorni.

I lavori di bonifica autorizzati dovranno, quindi, essere completati entro dodici mesi da parte dell'operatore (salva la possibilità di proroga per ulteriori sei mesi). Decorso il termine, si perde il beneficio della procedura semplificata e si torna a quella ordinaria. Questo passaggio potrebbe comportare non pochi problemi di coordinamento, in quanto i lavori di bonifica potrebbero essere in corso.

Per quanto riguarda la caratterizzazione ex post, il nuovo articolo 242-bis prevede l'approvazione del relativo piano entro 45 giorni (è prevista in via sperimentale anche l'applicazione del silenzio assenso per i procedimenti avviati pri-

ma del 31 dicembre 2017) e la validazione dei risultati dovrà essere rilasciata dall'Arpa entro 45 giorni dalla conclusione delle indagini.

La procedura semplificata si applica sia ai siti normali, che ai siti di interesse nazionale gestiti dal ministero dell'Ambiente.

La nuova previsione normativa è sicuramente interessante in quanto permette – almeno sulla carta – di avviare l'intervento di bonifica dopo 120 giorni dalla sua programmazione e di concludere formalmente la procedura con una ulteriore indagine la cui approvazione complessivamente non può durare più di 90 giorni.

Considerati anche i termini entro cui il privato deve completare l'intervento (dodici mesi), l'aspettativa concreta è che la bonifica di un sito contaminato possa essere completata entro 24 mesi. Un termine sicuramente ragionevole se si considera che, secondo la procedura ordinaria, soltanto l'approvazione del progetto di bonifica può richiedere 20 mesi dalla scoperta della contaminazione.

Il successo della semplificazione dipende dagli enti, i cui ritardi burocratici potrebbero vanificare l'intervento legislativo.

La procedura semplificata sembrerebbe essere ammessa solo a favore del soggetto non responsabile della contaminazione che voglia sostenere volontariamente i costi della bonifica e che si impegni a raggiungere come obiettivi le Csc, rinunciando così ad applicare l'analisi di rischio, strumento che in molti casi può rappresentare un valido aiuto per rendere sostenibili i costi dell'intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

ADEMPIMENTO	TERMINE
IL PROGETTO	
Il soggetto interessato redige e presenta il progetto di bonifica	• Non previsto
LA CONVOCAZIONE	
La Regione o l'ente delegato convoca la conferenza di servizi per approvare il progetto	• Entro 30 giorni
L'APPROVAZIONE	
La conferenza di servizi approva il progetto di bonifica	• Entro 90 giorni
IL CANTIERE	
Il soggetto interessato esegue l'intervento di bonifica	• Entro 12 mesi (eventuale proroga di 6 mesi)
LA FINE LAVORI	
Alla chiusura del cantiere il diretto interessato presenta il piano della caratterizzazione ex post	• Non previsto
LA CARATTERIZZAZIONE	
La Regione (o l'ente delegato) o il Ministero approvano il piano della caratterizzazione	• 45 giorni
I RISULTATI	
L'Agenzia regionale per l'ambiente valida i risultati della caratterizzazione	• 45 giorni

Le altre modifiche. Valutazione unificata

Per la nuova Via progettazione su un solo livello

■ Oltre a introdurre una specifica procedura di bonifica semplificata, il decreto legge 91/2014 contiene ulteriori novità o modifiche delle disposizioni di tutela in materia ambientale.

Le più importanti sono le modifiche che il decreto «Competitività e ambiente» introduce in materia di Via (valutazione di impatto ambientale): le definizioni di progetto preliminare e definitivo sono sostituite da un'unica definizione di progetto ancorata ai livelli di progettazione disciplinati dal Codice sugli appalti pubblici.

Rispetto alla procedura di verifica, viene stabilito che i criteri di individuazione delle soglie dei progetti da sottoporre a tale procedura di screening saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Infine, vengono apportate integrazioni ai sistemi di pubblicazione dei decreti Via e delle altre informazioni che devono essere messe a disposizione del pubblico, prevedendo anche la pubblicazione via web.

Un'altra modifica apportata all'articolo 216 del Dlgs 152/2006 (procedure di autorizzazione di impianti di gestione rifiuti) è volta a sottoporre le attività di trattamento degli aggregati, dei rifiuti di carta e di vetro, dei metalli, dei pneumatici e dei rifiuti tessili alle procedure semplificate di cui all'articolo 214 del medesimo decreto legislativo, ferma restando l'osservanza dei criteri e requisiti stabiliti a livello comunitario.

Questa previsione, dun-

que, comporta una semplificazione anche rispetto alla gestione di alcuni specifici rifiuti.

Vengono inoltre sottratte alla disciplina del testo unico ambientale le procedure per la gestione di rifiuti prodotti dai sistemi di difesa nazionale, i quali saranno sottoposti a una specifica disciplina definita di concerto dai ministeri competenti.

È poi il turno della bonifica delle aree militari, rispetto alle quali viene previsto l'inserimento di una norma ad hoc (articolo 241-bis) nel Codice ambientale. La norma prevede che per i siti esclusivamente destinati alla Difesa le Csc (concentrazione soglie di contaminazione) di riferimento sono quelle per i siti industriali e commerciali.

In caso di superamento di queste soglie, gli obiettivi di bonifica dovranno essere comunque stabiliti mediante specifica analisi di rischio che tenga anche conto del rischio per le aree limitrofe.

L'articolo 241-bis, dunque, prevede che in caso di declassamento del sito militare a destinazione residenziale, le soglie di riferimento dovranno essere quelle previste per tale destinazione (tabella 1, colonna A).

Inoltre, l'Istituto Superiore della Sanità dovrà definire sulla base delle informazioni che verranno fornite dal ministero della Difesa, le soglie di contaminazione di sostanze utilizzate per specifiche attività militari, che non sono considerate dalle normali tabelle di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti. Correttivi da approvare per far ripartire il sistema

Cig e dati sulle varianti fermano ancora i lavori

Alberto Barbiero

Tutte le amministrazioni che gestiscono appalti di lavori pubblici (comprese le società partecipate) devono trasmettere gli atti sulle varianti in corso d'opera all'autorità anticorruzione entro trenta giorni dalla loro approvazione.

La disposizione prevista dall'articolo 37 del Dl 90/2014 presenta molti profili problematici nella sua applicazione, rispetto ai quali è parzialmente intervenuto a chiarimento il comunicato del presidente dell'Anac del 16 luglio 2014.

Il nuovo dato normativo circonda le tipologie di varianti per cui è previsto l'obbligo di trasmissione dei documenti a quelle determinate da cause impreviste e imprevedibili, da eventi inerenti la natura dei beni verificatisi in corso di esecuzione o da rinvenimenti imprevisti, nonché a quelle che derivano da cause geologiche o idriche, quando rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore.

Rispetto a queste tipologie, tuttavia, l'articolo 37 non individua alcuna soglia di valore, per cui enti locali e società devono trasmettere la documentazione relativa anche a varianti di importo modesto.

In base alla disposizione non rientrano nell'obbligo le varianti

derivanti da innovazioni normative e quelle conseguenti a errori progettuali. Lo spartiacque temporale è individuato nel 25 giugno (entrata in vigore del decreto): le varianti approvate a partire da quella data sono assoggettate all'obbligo, mentre ne restano escluse quelle approvate prima.

Per semplificare l'adempimento, l'Anac ha precisato che nella documentazione da inviare vanno ricompresi il provvedi-

mento di approvazione, l'atto di validazione, la relazione del Rup e il quadro comparativo di variante, anche se le stazioni appaltanti devono essere disponibili (su richiesta) a fornire ogni altro documento progettuale utile.

Le stazioni appaltanti possono inviare i documenti mediante posta elettronica certificata, ma anche per posta ordinaria, dovendo tuttavia specificare nell'oggetto che si tratta della comunicazione prevista dall'articolo 37 e dovendo indicare il codice identificativo gara.

Proprio in relazione al Cig, il presidente dell'Anac ha informato il governo dell'impossibilità, per l'autorità, di dar corso all'intesa approvata in Conferenza unificata sulla "sospensione" del diniego del codice ai Comuni non capoluogo che procedano ad acquisizioni di lavori, servizi o forniture in forma autonoma, senza avvalersi di uno dei modelli obbligatori previsti dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, riformulato dal Dl 66/2014 al fine di sostenere procedure aggregate.

L'Autorità evidenzia, infatti, la valenza dell'obbligo normativo e l'impossibilità di sottrarsi allo stesso, sino a quando la disposizione non sarà cambiata con un intervento legislativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia



Consiglio di Stato. I rischi sono a carico dell'impresa

Il file illeggibile esclude dalla gara per via telematica

Raffaele Cusmai

■ Nel caso in cui l'appalto preveda la trasmissione della domanda di partecipazione (e dei relativi allegati) unicamente in forma telematica, i rischi derivanti dalla illeggibilità del file trasmesso sono a esclusivo carico del partecipante. Non potendo quest'ultimo, per il principio del *favor participationis*, contestare in alcun modo l'esclusione, anche in difetto di colpa certa a proprio carico per le particolari modalità di invio dei documenti.

Così si sono espressi i giudici della Terza sezione del Consiglio di Stato nella pronuncia 3329/2014, ribaltando in toto quanto invece deciso in primo grado. La vicenda trae spunto da una gara, la cui *lex specialis* prevedeva quale mezzo per l'inoltro della domanda unicamente l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica. Tuttavia, durante le operazioni di trasmissione, il file contenente la domanda di una società risultava di grandi dimensioni (più di 80 Mb) e soprattutto illeggibile. Nonostante la sta-

zione appaltante avesse consentito alla società partecipante di operare un secondo invio, il medesimo esito negativo comportava da ultimo l'esclusione dalla gara.

Nel giudizio di primo grado il Tar aveva dato ragione alla società, riconoscendo l'illegittimità dell'esclusione per via del-

IL PRINCIPIO

Le esigenze di semplificazione e certezza della procedura prevalgono sull'obiettivo di tutelare la partecipazione più ampia possibile

mità dell'esclusione per via della mancata individuazione dell'effettiva causa che aveva determinato il problema di lettura dei documenti. In senso opposto ha invece deciso il collegio, che ha rimarcato dapprima il fatto che la gestione informatizzata della gara non implica maggiori rischi, ma piuttosto risponde a un'esigenza semplificativa e di certezza della procedura, avente una funzione di legalità oggettiva e che, co-

me tale, trascende la posizione di tutti e di ciascun operatore. Da cui deriva l'esigibilità per le imprese che partecipano all'appalto tramite una piattaforma informatica, di una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara compensata dalla possibilità di uso diretto della loro postazione informatica.

Nella fattispecie, quindi, non si tratta di tutelare il favor consistente nella più ampia partecipazione, in quanto l'utilizzo di una piattaforma informatica ben può implicare l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, la cui domanda risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell'originazione del relativo file.

E questo proprio perché le modalità telematiche rappresentano una regola posta a tutela della quanto più ragionevolmente rapida e sicura gestione dei flussi di informazioni sulla partecipazione alla gara, che garantisce (e non pregiudica) l'interesse pubblico generale della stazione appaltante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERMESSO EDILIZIO/1

**Annullamento
e demolizione**

L'annullamento in sede giurisdizionale del permesso di costruire non comporta necessariamente la demolizione delle opere.

Tar Piemonte, sentenza 1171 dell'8 luglio 2014

■ L'amministrazione deve valutare, prima della demolizione, la possibilità della restituzione in pristino o della sanzione pecuniaria.

PERMESSO EDILIZIO/2

**Il rispetto
delle distanze**

È illegittimo il diniego del permesso di costruire perché l'interessato non ha dimostrato il rispetto delle distanze previste dalla legge.

Tar Campania-Salerno, sentenza 1257 del 10 luglio 2014

■ La prova del mancato rispetto delle distanze doveva essere fornita dal Comune.

DIRITTO DI ACCESSO

**Chi segnala
l'abuso edilizio**

È legittimo il diniego alla richiesta di conoscere le generalità della persona che ha segnalato l'abuso edilizio.

Tar Lombardia-Milano, sentenza 1656 del 26 giugno 2014

■ La richiesta doveva precisare che la mancata conoscenza della persona che aveva effettuato la segnalazione impediva la tutela dei propri interessi giuridici.

LAVORO. Le domande vanno presentate agli Ordini di riferimento. I moduli si potranno scaricare da internet. Previsto un rimborso di 400 euro al mese per un anno

Regione, bando per dare soldi ai praticanti

● L'iniziativa, che sarà lanciata entro settembre nell'ambito del Piano giovani, riguarda avvocati, commercialisti e consulenti

Per beneficiare dell'indennità non si dovranno avere vincoli di parentela e affinità fino al terzo grado con i professionisti o i soci degli studi dove si svolge il praticantato.

Giuseppina Varsalona
PALERMO

●●● Un rimborso di 400 euro al mese per i praticanti. È in arrivo una boccata di ossigeno per i giovani avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro siciliani che, già a partire da quest'anno, potranno ricevere un sostegno economico per il primo anno di tirocinio. Uscirà entro fine settembre il bando per quella che all'assessorato alla Formazione definiscono «Priorità 1» del Piano giovani, il programma regionale da cento milioni di euro di fondi comunitari ma erogati dallo Stato, per favorire l'occupazione.

Per questa misura l'assessorato stanZIA 12 milioni di euro. Il bando ha preso forma proprio in questa settimana: sono stati definiti i criteri e il protocollo di intesa che dovrà essere sottoscritto dagli Ordini che vorranno aderire all'iniziativa. I praticanti che aspirano ad accaparrarsi il rimborso spese saranno 3.333, dovranno avere fino a 35 anni non compiuti, essere residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, disoccupati da almeno 6 mesi e iscritti nel registro dei praticanti dell'Ordine collegato al percorso di studio. Il rimborso sarà di 400 euro: 300 saranno a carico della Regione e 100 del datore di lavoro in cui si effettua il praticantato. L'assessorato ha avviato le consultazioni con gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti, dei



L'assessore regionale alla Formazione Nelli Scilabra

consulenti del lavoro per definire i dettagli. Quello che già si sa è che per beneficiare dell'indennità di 400 euro non si dovranno avere vincoli di parentela e affinità fino al terzo grado con i professionisti o i soci degli studi dove si svolge il praticantato.

Il giovane non può essere ospitato più di una volta nello stesso studio e ogni professionista non potrà seguire più di un tirocinante che gode del rimborso. Il beneficiario, inoltre, non dovrà essere iscritto come praticante in altri registri o se lo sarà potrà presentare la domanda per

avere il rimborso spese di un solo percorso di tirocinio. Il praticante non dovrà avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il professionista che lo ospita.

Il rimborso sarà corrisposto al tirocinante in due rate semestrali di 1800 euro ciascuna, dopo che l'assessorato avrà verificato che lo studio ha effettivamente corrisposto al tirocinante 100 euro al mese e che il praticante abbia svolto il periodo di tirocinio nel semestre di riferimento. Il sostegno economico durerà 12 mesi e coprirà, quindi, solo il primo

anno di pratica. Non sarà possibile riuscire a comprendere, almeno per quest'anno, l'intera platea dei praticanti siciliani. Ma, assicura l'assessore Scilabra «la misura - quest'anno in fase sperimentale - sarà riproposta dall'anno prossimo fino almeno al 2020, usufruendo dei tre miliardi della prossima programmazione del Fondo sociale europeo. In futuro, inoltre, i beneficiari della misura saranno ampliati e si farà in modo di estendere la copertura anche al secondo anno di praticantato».

Le domande per potere usufruire del beneficio si presenteranno all'Ordine di riferimento, compilando il modulo che si potrà scaricare dal sito una volta pubblicato il bando. Gli Ordini dovranno firmare un protocollo di intesa con la Regione e Italia Lavoro, che prevede una serie di obblighi per tutte e tre le parti. Gli Ordini trasmetteranno ad Italia Lavoro l'elenco delle domande ricevute e si dovranno impegnare a realizzare anche in forma esclusivamente telematica uno sportello dove i giovani invieranno le istanze.

Soddisfatta l'assessore Scilabra: «Siamo la prima regione in Italia che lancia una misura di questo tipo, un sostegno a tutti quei giovani che spesso si trovano a svolgere un percorso di praticantato nella totale gratuità. È ingiusto che un ragazzo appena laureato debba svolgere il percorso di pratica senza alcun riconoscimento economico delle sue prestazioni professionali, spesso fondamentali per molti studi». Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sul sito di Italia Lavoro, <http://www.italialavoro.it/wps/portal/pianogiovanisicilia>